



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 765 DEL 13 luglio 2016

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Coop. Sociale la Picena – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del centro socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili “La Clessidra” e del centro pomeridiano di integrazione per disabili “L’Airona” a favore dei comuni aderenti all’associazione intercomunale in rete, di cui il comune di Montepandone è ente capofila – Importo a base di gara: euro 572.913,60 per 2 anni + euro 572.913,60 di possibile ripetizione per ulteriori 2 anni- S.A. S.U.A. Provincia di Fermo (FM)

PREC 17/16/S

Referenze bancarie – contenuto – numero cartelle dell’offerta tecnica – tassatività delle cause di esclusione – importo presunto a base di gara

Non è possibile non ritenere soddisfatto il requisito di capacità economica e finanziaria degli operatori economici solo perché il contenuto delle referenze bancarie non riporta pedissequamente quanto riportato nel bando di gara.

Le clausole di bandi e lettere di invito, laddove prevedano cause di esclusione non consentite, sono automaticamente inefficaci e vanno disapplicate dal seggio di gara

Il numero delle pagine della relazione non è elemento costitutivo dell’offerta, ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi.

Il calcolo del valore stimato dell’appalto deve tenere conto anche di eventuali opzioni e rinnovi, e la quantificazione delle cauzioni e del contributo all’Autorità deve essere rapportata ad esso.

Artt. 29, 41, 46 e 74 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Il Consiglio

VISTA l’istanza prot. n. 154261 del 16 novembre 2015 presentata dalla Coop. Sociale la Picena, seconda in graduatoria nella gara in oggetto, con la quale l’istante contesta l’operato della Commissione di gara che ammetteva la COOSS Marche, poi risultata vincitrice, al prosieguo della gara nonostante le referenze bancarie presentate da quest’ultima non recassero la dichiarazione “che il concorrente intrattiene rapporti di affidamento bancario”. Inoltre contesta che, a fronte della richiesta di presentare un’offerta tecnica “di un massimo di 30 cartelle”, la medesima COOSS Marche presentava un progetto costituito da una parte discorsiva di 30 pagine, più numerosi allegati tutti funzionali al progetto e in esso richiamati;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTE le memorie dell'istante e della S.A., la quale, in ordine alle referenze bancarie, richiama il Parere ANAC n. 18 del 5 agosto 2014, ed inoltre rileva, quanto al numero di cartelle dell'offerta tecnica, che «la prescrizione è volta a identificare, pena l'esclusione, la modalità formale di presentazione dell'offerta tecnica» e «avverte il partecipante che oltre una determinata entità di contenuto la Commissione è autorizzata a non tenerne conto»;

VISTO il Disciplinare, punti 5.1.2. e 9.5 che richiedono, a pena di esclusione, gli originali di idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari, dove si dovrà dichiarare che il concorrente intrattiene rapporti di affidamento bancario; e il punto 10 secondo cui, a pena di esclusione, la busta B dovrà contenere l'offerta tecnica consistente in una relazione tecnico-progettuale di un massimo di 30 cartelle;

VISTO il Parere di Precontenzioso n. 18/2014 richiamato anche dalla S.A., a tenore del quale «Le referenze bancarie, come noto, costituiscono lettere di affidabilità con cui gli istituti di credito attestano, genericamente, di intrattenere rapporti di affidamento bancario con l'impresa, con ciò fornendo garanzia della solidità finanziaria della stessa. Esse [...] offrono alla stazione appaltante un mero indizio della solidità economica del concorrente [...] Non è possibile non ritenere soddisfatto il requisito di capacità economica e finanziaria degli operatori economici solo perché il contenuto delle referenze bancarie non riporta pedissequamente quanto riportato nel bando di gara»;

VISTA la Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, a tenore della quale «Le eventuali prescrizioni imposte a pena di esclusione nei bandi, diverse da quelle derivanti dal Codice e dal Regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti ovvero che non siano riconducibili alle ulteriori ipotesi prospettate dall'art. 46, comma 1-bis, sono nulle per espressa previsione del medesimo articolo. La sanzione della nullità, in luogo di quella dell'annullabilità, comporta che le clausole di bandi e lettere di invito, laddove prevedano cause di esclusione non consentite, siano automaticamente inefficaci e vadano disapplicate dal seggio di gara, senza necessità di annullamento giurisdizionale»;

VISTA la Delibera n. 504 del 27 aprile 2016, la quale evidenzia che il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto. L'erronea individuazione dell'importo a base di gara può riflettersi sulle modalità di pubblicità della procedura e sulla quantificazione delle cauzioni in garanzia, oltre che del contributo all'Autorità;

RITENUTO che, nel caso di specie, le dichiarazioni bancarie prodotte dalla COOSS Marche, aventi ad oggetto la specifica gara in questione, affermano che essa, «operante nei servizi sociali, dispone di opportuna struttura organizzativa ed è una cooperativa affidabile in quanto ha sempre fatto fronte ai suoi impegni economici e finanziari con regolarità e puntualità e ad oggi si ritiene pertanto idonea economicamente a poter partecipare al bando di gara di cui all'oggetto» e pertanto appaiono idonee a



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

garantire l'affidabilità economica della stessa; il numero delle pagine della relazione non è elemento costitutivo dell'offerta, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi (cfr. Consiglio di Stato sez. V 23 marzo 2015 n. 1565);

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- è conforme alla normativa di settore l'operato della Commissione di gara che ha ammesso le referenze bancarie non generiche e riferite allo specifico bando in oggetto;
- è conforme alla normativa di settore l'operato della Commissione di gara che ha ammesso un'offerta tecnica costituita da un numero di cartelle superiore al previsto, in quanto il numero delle pagine della relazione non è elemento costitutivo dell'offerta, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, e le clausole di bandi e lettere di invito, laddove prevedano cause di esclusione non consentite, sono automaticamente inefficaci;
- il calcolo del valore stimato dell'appalto deve tenere conto anche di opzioni e rinnovi, e la quantificazione delle cauzioni e del contributo all'Autorità deve essere rapportata ad esso.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 luglio 2016

Il Segretario Maria Esposito